

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 14 febbraio 2018

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**D.d.g. 9 febbraio 2018 - n. 1671**
**Primo aggiornamento 2018 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)**
**IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Valvarrone (LC), istituito mediante la fusione dei comuni di Introzzo (LC), Tremenico (LC) e Vestreno (LC) con legge regionale 11 dicembre 2017, n. 31, ha trasmesso una nota, acquisita al protocollo regionale n. T1.2018.0006974 del 7 febbraio 2018, con la quale il Commissario Prefettizio chiede sia confermata, sino all'esito delle prossime elezioni comunali, l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuita con decreto 7177 del 25 luglio 2014 confermando altresì che tali funzioni continueranno ad essere esercitate dall'Unione comuni della Valvarrone;
- il comune di Borgo Mantovano (MN), istituito mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano (MN), Revere (MN) e Villa Poma (MN) con legge regionale 11 dicembre 2017, n. 32, ha trasmesso una nota, acquisita al protocollo regionale n. T1.2018.0006006 del 1 febbraio 2018, con la quale il Commissario Prefettizio comunica, sino all'esito delle prossime elezioni comunali, il permanere delle condizioni di idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite con decreto 13480 del 19 dicembre 2016 confermando altresì che tali funzioni continueranno ad essere esercitate dal Consorzio Oltrepò Mantovano-Sportello Unico Destra Secchia;
- la Provincia di Lodi ha comunicato, con nota acquisita agli atti regionali, la sostituzione di un membro della Commissione Paesaggio provinciale;
- il comune di Bagolino (BS) ha comunicato, con nota acquisita agli atti regionali, la sostituzione di un componente della Commissione Paesaggio istituita in forma associata tra i comuni di Bagolino (BS), Casto (BS), Lodrino (BS) e Provaglio Val Sabbia (BS), confermando che l'attribuzione della responsabilità istruttoria paesaggistica resta invariata;
- i Comuni di Mezzoldo (BG), Villa di Serio (BG), Villongo (BG), Desenzano del Garda (BS), Lumezzane (BS), Marcheno (BS), Paderno Franciacorta (BS), Airuno (LC), Casatenovo (LC), Briosco (MB), Bereguardo (PV), Borgo San Siro (PV), Breme (PV), Castello d'Agogna (PV), Chignolo Po (PV), Cuvio (VA) e Ferno (VA) hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

- i Comuni di Maccastorna (LO) e Meleti (LO), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, di non essere in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, che richiede la differenziazione tra attività di istruttoria paesaggistica e funzioni in materia urbanistico-edilizia;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta alla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Valvarrone (LC), istituito mediante la fusione dei comuni di Introzzo (LC), Tremenico (LC) e Vestreno (LC), tutti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche come da d.d.g. n. 7177 del 25 luglio 2014 ed in quanto appartenenti all'Unione comuni della Valvarrone, verificato che permangono i requisiti di idoneità stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che continueranno ad essere esercitate dall'Unione dei comuni della Valvarrone;
- il comune di Borgo Mantovano (MN), istituito mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano (MN), Revere (MN) e Villa Poma (MN), tutti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche come da d.d.g. 13480 del 19 dicembre 2016 ed in quanto appartenenti al Consorzio Oltrepò Mantovano, verificato che permangono i requisiti di idoneità stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che continueranno ad essere esercitate dal Consorzio Oltrepò Mantovano-Sportello Unico Destra Secchia;
- la Provincia di Lodi, verificato che la modifica nella composizione della Commissione Paesaggio risulta coerente con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Mezzoldo (BG), Villa di Serio (BG), Villongo (BG), Bagolino (BS), Casto (BS), Desenzano del Garda (BS), Lodrino (BS), Lumezzane (BS), Marcheno (BS), Paderno Franciacorta (BS), Provaglio Val Sabbia (BS), Airuno (LC), Casatenovo (LC), Briosco (MB), Bereguardo (PV), Borgo San Siro (PV), Breme (PV), Castello d'Agogna (PV), Chignolo Po (PV), Cuvio (VA) e Ferno (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- Comuni di Maccastorna (LO) e Meleti (LO), viste le comunicazioni qui trasmesse, non possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X<sup>a</sup> Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X<sup>a</sup> Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) il comune di Valvarrone (LC), possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche at-

- tribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, che continueranno ad essere esercitate dall'Unione dei comuni della Valvarrone;
- b) il comune di Borgo Mantovano (MN), possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 che continueranno ad essere esercitate dal Consorzio Oltrepò Mantovano-Sportello Unico Destra Secchia;
  - c) la Provincia di Lodi possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
  - d) i Comuni di Mezzoldo (BG), Villa di Serio (BG), Villongo (BG), Bagolino (BS), Casto (BS), Desenzano del Garda (BS), Lodrino (BS), Lumezzane (BS), Marcheno (BS), Paderno Franciacorta (BS), Provaglio Val Sabbia (BS), Airuno (LC), Casatenovo (LC), Briosco (MB), Bereguardo (PV), Borgo San Siro (PV), Breme (PV), Castello d'Agogna (PV), Chignolo Po (PV), Cuvio (VA) e Ferno (VA), possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
  - e) i Comuni di Maccastorna (LO) e Meleti (LO), non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativi agli aggiornamenti 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Mario Nova